



Tribunale ordinario di Modena

Avv. [REDACTED]
VIA CASTELLARO 31
41100 MODENA MO
Avv. GARUTI MARGHERITA
VIA BALUGOLA, 14
41100 MODENA MO

Sezione S1 - c/o Tribunale di Modena

Comunicazione di cancelleria

Tipo proced. Contenzioso

Numero di ruolo generale: 11317/2009

Giudice: [REDACTED]

Data prossima udienza: [REDACTED] Ore: [REDACTED]

Parti nel procedimento

Attore principale BRANDAZZA GIADA
Avv. GARUTI MARGHERITA

Convenuto principale S.A.S SOCIETÀ AMATORI SCHAFERHUNDE
Avv. [REDACTED]

Oggetto: Scioglimento di riserva

Testo comunicazione

Vedi allegato

MODENA 20/01/2010

IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI MODENA

Nel procedimento iscritto al n. 11317/2009 RG

Promosso da
BRANDAZZA GIADA ed altri 62 ricorrenti,
con avv.ti Dario Roncan e Joseph Brigando e domicilio eletto presso l'avv.
Margherita Garuti
Contro
Società Amatori Schaferhunde (SAS),
con avv.ti [REDACTED]

Il giudice
sciogliendo la riserva,
disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 15 gennaio 2010,
osserva

- 1) Brandazza Giada ed altri 62 ricorrenti, agiscono quali soci della Società Amatori Schaferhunde (SAS), associazione non riconosciuta. I ricorrenti chiedono il sequestro giudiziario probatorio, ai sensi dell'art. 670 n. 2 cod. civ.: degli originali delle schede elettorali relative alle votazioni tenutesi nel corso dell'assemblea dei soci SAS svoltasi il 12 dicembre 2009 in Pomezia (RM), nonché in relazione alla stessa assemblea del verbale recante l'elenco dei soci che hanno partecipato all'assemblea, del verbale redatto e sottoscritto dagli scrutatori, dell'elenco dei soci che hanno votato, delle cartoline di convocazione e delle deleghe di voto; l'elenco ufficiale dei soci SAS. I ricorrenti prospettano la proposizione di una causa di merito ex art. 23 cod. civ. per ottenere l'annullamento e/o la dichiarazione inesistenza e nullità di tutte le deliberazioni assembleari assunte in data 12 dicembre 2009 in loro pregiudizio e danno.
- 2) Va premesso che secondo la giurisprudenza di legittimità il sequestro giudiziario di libri, registri, documenti, modelli, campioni etc., regolato dall'art. 670 n. 2 c.p.c., non è condizionato alla esistenza di una controversia sul diritto alla esibizione, ma è consentito ogni qual volta la cosa serva come prova e se ne riveli indispensabile l'acquisizione ai fini dell'accertamento dei fatti. (Cassazione civile, sez. I, 22 dicembre 1993, n. 12705).
- 3) Nel caso in esame la maggior parte dei ricorrenti fanno parte del gruppo di oltre 1200 soci approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale (CDN) dell'Associazione nella riunione dell'8 maggio 2009, ai quali è stato comunicato che avrebbero potuto partecipare all'assemblea generale straordinaria dei soci del 12/12/2009 ma senza diritto di voto. Si tratta di decisione assunta ai sensi dell'art. 6 dello statuto. La corretta interpretazione ed applicazione del citato art. 6 è controversa tra le parti. E' pacifico però il fatto che i nuovi soci del 2009 non siano stati fatti votare. Rispetto a tale questione potrebbe non risultare rilevante il richiesto sequestro documentale. L'associazione resistente ha prodotto copia della domande di "associazione per nuovo socio" relative a n. 54 ricorrenti (doc. 4).
- 4) Vi sono anche due ricorrenti, Del Frate Oscar e Cimmino Fabiola, che allegano e documentano di essere soci SAS dal 2008 (v. tessere associative

doc. 10) –fatto peraltro non contestato da controparte-, i quali lamentano che è stato ingiustificatamente impedito loro di votare nell'assemblea del 12/12/09, sull'erroneo presupposto che fossero ricompresi fra i soci "nuovi". Per Del Frate l'affermazione trova conferma indiretta nel verbale dell'assemblea (doc. 6 resistente) nel quale a pag. 2 è riportato che "... Prende la parola Del Frate Oscar che rivendica il suo diritto di voto in quanto socio da diversi anni".

Dalla lettura del predetto verbale dell'assemblea e del verbale degli scrutatori (doc. 7) risultano riportate una pluralità di contestazioni sulle modalità di svolgimento dell'assemblea e delle votazioni per l'elezione del Consiglio direttivo nazionale e di altri organi sociali.

E' dunque in discussione il regolare svolgimento dell'assemblea e delle elezioni e la lesione dell'esercizio del diritto di voto dei singoli soci.

5) Si deve ritenere che l'acquisizione dei documenti oggetto della richiesta di sequestro sia indispensabile per l'accertamento dei fatti relativi alla preannunciata causa di merito ed il particolare per il controllo della regolarità delle deliberazioni assunte nell'assemblea del 12/12/09.

E' opportuno provvedere alla temporanea custodia di tali documenti contro il rischio di dispersione o di alterazione, stante la grave situazione di conflittualità esistente all'interno della SAS.

6) La documentazione è quella indicata al precedente punto 1) ed analiticamente descritta nei punti da 1 a 10 nelle pagine 29 e 30 del ricorso datato 15/12/2009.

Il sequestro va eseguito dal competente ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 677 cpc, omessa la formalità di notifica del precetto.

E' opportuno nominare come custode un terzo, che si indica nell'Istituto Vendite Giudiziarie di Modena srl, viale Virgilio 42/F – 41100 Modena.

Vanno autorizzati i ricorrenti, come richiesto, ad estrarre copia dei documenti sequestrati presso il custode.

7) Le spese del presente procedimento verranno regolate nel giudizio di merito. visti gli art.li 669 bis seg. e 670 n. 2 seg. cpc

AUTORIZZA

il sequestro giudiziario probatorio nei confronti della resistente Società Amatori Schaferhunde (SAS), con sede in Modena via Giardini n. 645/B, degli originali dei seguenti documenti, meglio descritti nei punti da 1 a 10 delle pagine 29 e 30 del ricorso cautelare datato 15/12/2009:

schede elettorali relative alle votazioni tenutesi nel corso dell'assemblea dei soci SAS svoltasi il 12 dicembre 2009 in Pomezia (punto 1); verbale recante l'elenco dei soci che hanno partecipato all'assemblea, verbale redatto e sottoscritto dagli scrutatori, elenco dei soci che hanno votato, cartoline di convocazione, deleghe di voto e relative ricevute (punti 2,3,4,8,9,10); elenco ufficiale dei soci SAS (punti 5,6,7);

dispone l'esecuzione a mezzo del competente ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 677 cpc, omessa la formalità di notifica del precetto;

autorizza parte ricorrente ad assistere alle operazioni di esecuzione del sequestro;

nomina quale custode l'Istituto Vendite Giudiziarie di Modena srl, viale Virgilio 42/F – 41100 Modena;

autorizza i ricorrenti ad estrarre copia dei documenti sequestrati presso il custode;



ASSEGNA ai ricorrenti termine perentorio di giorni sessanta, decorrenti dalla comunicazione della presente ordinanza, per l'inizio della causa di merito.
SPESE al definitivo.

Si comunichi.

Modena, 20/1/2010



il giudice


